



Prot. n

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Tenuta dell'Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori.

Alle Camere di Commercio operanti
sul territorio della Regione Toscana

e, p.c.,

agli Organismi di controllo

ad AVITO

L O R O S E D I

Come noto, è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso, n. 102, il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019, concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione, attuativo dell'articolo 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Tale provvedimento, tra l'altro, dispone che le Commissioni di degustazione vengano nominate dal competente organismo di controllo per le relative denominazioni (cfr. comma 3, articolo 7 del citato DM), mentre rimane in capo alla Regione l'istituzione degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori, con la



possibilità di delegare tale funzione alle competenti Camere di Commercio (cfr comma 1 e 2 dell'articolo 8 del citato DM).

Alla luce di quanto sopra esposto, preme evidenziare che la Regione Toscana ha disciplinato gli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori con legge regionale 30 novembre 2012, n 68, il cui articolo 21, concernente la tenuta di tali elenchi, è tutt'ora vigente. Tale articolo trova attuazione nell'articolo 22 del Regolamento 34/R/2013, (attuativo della legge regionale 68/2012), che dispone quanto segue:

Art. 22

*Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori
(articolo 21 l.r. 68/2012)*

- 1. Il soggetto che intende iscriversi in uno degli elenchi dei tecnici o degli esperti degustatori presenta richiesta alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) nel cui ambito territoriale ricade la residenza secondo la modulistica predisposta dalle medesime CCIAA. Nella medesima richiesta indica gli ambiti territoriali in cui intende svolgere la propria attività. Nel caso in cui il richiedente non risieda sul territorio regionale toscano, la richiesta è presentata alla CCIAA del capoluogo di regione o alla CCIAA nel cui ambito territoriale intende operare, se unico.*
- 2. La CCIAA competente provvede ad iscrivere il soggetto richiedente previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP ed IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento).*
- 3. Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati. Può inoltre richiedere la modifica degli ambiti territoriali di attività. In entrambi i casi presenta istanza di variazione alla CCIAA di iscrizione.*
- 4. Le CCIAA provvedono alla pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 3 della legge con riferimento ai soggetti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e riportano per ciascun soggetto iscritto i seguenti dati:
a) nominativo;
b) data di nascita;
c) CCIAA di iscrizione;
d) ambiti territoriali di attività.*
- 5. Le CCIAA provvedono altresì ad aggiornare e pubblicare gli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori tramite apposito sito internet.*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Produzioni agricole , vegetali e zootecniche.
Promozione.
tel. 055-4383747
fax 055-4383150

Resta fermo che i requisiti richiesti per l'iscrizione nei suddetti elenchi da parte dei tecnici e degli esperti degustatori sono definiti dal citato decreto ministeriale 12 marzo 2019 (cfr. comma 3,4 e 5 dell'articolo 8).

Si richiama pertanto l'attenzione dei soggetti in indirizzo ad una puntuale applicazione della normativa sopra citata, e si resta a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
(dott. agr. Gennaro Giliberti)

MG